

Edizione di mercoledì 24 settembre 2014

ACCERTAMENTO

[Sarà sufficiente allungare a 5 anni il monitoraggio per la perdita sistemica?](#)

di Sergio Pellegrino

IVA

[Il "mini sportello unico" nell'applicazione dell'IVA sull'e-commerce](#)

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

[La responsabilità del curatore per l'omesso versamento di imposte](#)

di Luigi Ferrajoli

DIRITTO SOCIETARIO

[Riduzione della riserva di rivalutazione](#)

di Sandro Cerato

LAVORO E PREVIDENZA

[Negoziazione assistita nelle cause di lavoro](#)

di Luca Vannoni

BACHECA

[Convegno Semplificazioni e novità fiscali: dal 1° ottobre in 7 città](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

Sarà sufficiente allungare a 5 anni il monitoraggio per la perdita sistemica?

di Sergio Pellegrino

Il , che nel giro di qualche settimana dovrebbe finalmente vedere la luce nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, contiene un importante intervento in materia di applicazione della .

In questi anni abbiamo purtroppo sperimentato sulla “pelle” dei nostri clienti come, tra **non operative** e **perdita sistemica**, sia difficile per molte società sfuggire alle conseguenze draconiane di una disciplina che “non fa prigionieri”.

Per anni abbiamo contestato l’irrazionalità della “logica” della disciplina delle **società non operative**, che pretende di correlare al valore di determinati beni aziendali coefficienti definiti *una tantum* (e buoni per tutte le stagioni) per arrivare alla determinazione “scientifica” dei **ricavi attesi** da quell’attività imprenditoriale.

Le presunzioni però non “pesano” la crisi e, in molti casi, non lo fanno neppure gli Uffici, “sommersi” dagli interPELLI dei contribuenti, ma restii a concedere l’agognato salvacondotto.

In questo scenario appare **contraddittorio** il comportamento del legislatore che, da un lato vara misure di sostegno per il settore immobiliare in crisi, dall’altro continua a pretendere una redditività presunta degli immobili detenuti dalle imprese che molto spesso è al di fuori da qualsiasi logica di mercato.

Con il **D.L. n.138/11**, e l’introduzione della **disciplina delle società in perdita sistemica**, le cose però sono decisamente peggiorate e la possibilità di patire le conseguenze negative previste per le società di comodo si sono ampliate notevolmente.

L’intervento del 2011 ha stabilito infatti che si considerano di comodo anche le società che hanno chiuso **tre periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale** ovvero **due di questi, con un terzo nel quale hanno dichiarato un reddito imponibile inferiore al reddito minimo** di cui all’

art.30 della L.724 del 1994.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato come la nuova previsione sia **persino più insidiosa** di quella originaria: confutare la **presunzione di antieconomicità** dell'attività imprenditoriale implicita nella norma risulta nella maggior parte dei casi un esercizio in cui le *chances* di successo sono minime.

La logica, che facevamo fatica a trovare per la condizione di non operatività, qui manca del tutto e non si comprende come una **società in perdita possa essere considerata di comodo.**

In realtà la previsione normativa è soltanto l'**affermazione per legge di quel “principio logico”** che molte volte ci siamo sentiti esporre durante le verifiche: non è “razionale” il fatto che un'impresa in perdita continui l'attività e quindi ... l'unica spiegazione possibile è che non abbia dichiarato quanto effettivamente dovuto. Sembra quasi l'affermazione di un principio di **selezione darwiniana**, ma in realtà non è sempre così, soprattutto in lunghi anni di crisi come questi: spingere le imprese alla chiusura però appare in contrasto non solo con il buon senso, ma con gli stessi interessi erariali.

Con il decreto semplificazioni il legislatore attenua la morsa della disciplina che colpisce le società in perdita sistematica, prevedendo che la condizione si realizzhi quando la perdita fiscale si perpetua per un periodo più lungo: diventano infatti di comodo le società che hanno chiuso

cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero **quattro in perdita e un quinto con un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.**

Considerato il fatto che la **presenza di una causa di disapplicazione** **interrompe il periodo di monitoraggio**, ecco che l'intervento del legislatore, se non risolutivo, appare comunque significativo, perché ridimensionerà indubbiamente il numero di situazioni nelle quali scatteranno le conseguenze della disciplina delle comodo.

Le modifiche entreranno in vigore dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014** e quindi, ragionevolmente, esordiranno già nel **modello Unico 2015** in relazione al periodo 2014: diventeranno di comodo le società in perdita reiterata dal **2009 al 2013** (ovvero in quattro di questi anni, con il quinto con il reddito “insufficiente”).

Finalmente una **buona notizia** quindi, anche se l'unico esito pienamente soddisfacente sarebbe stato la soppressione dell'intervento del 2011:

siamo infatti dell'idea che una tipologia di società di comodo basti e avanzi ...

IVA

Il “mini sportello unico” nell'applicazione dell'IVA sull'e-commerce

di Marco Peirolo

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 17 giugno 2014, **dal 1° ottobre 2014**, gli operatori (comunitari ed extracomunitari) che forniscono servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione a **privati consumatori comunitari** potranno registrarsi sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate se intendono applicare il regime IVA speciale del cd. “**mini sportello unico**” o “**mini one stop shop**” (**MOSS**).

Quest'ultimo:

- rappresenta una **misura di semplificazione**, introdotta in seguito alle modifiche dei criteri territoriali applicabili, dal 1° gennaio 2015, ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori, che ricollegano il luogo impositivo al **Paese del committente**, anziché a quello del prestatore. In pratica, optando per il MOSS, è possibile dichiarare e versare l'IVA dovuta sui servizi forniti in ambito comunitario presso l'Autorità fiscale di un unico Paese membro, evitando così di identificarsi nei vari Paesi dei propri clienti;
- costituisce l'**evoluzione dell'attuale regime speciale**:
 1. disciplinato dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, che consente agli operatori extracomunitari di identificarsi in Italia per adempiere agli obblighi IVA relativi ai servizi elettronici resi a privati consumatori comunitari;
 2. in quanto ne estende l'applicazione sia dal punto di vista soggettivo, rivolgendosi anche agli **operatori comunitari**, sia dal punto di vista oggettivo, applicandosi anche ai **servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione**.

A livello normativo, il Capo 6 del Titolo XII della Direttiva n. 2006/112/CE disciplina distintamente:

- il **“regime non UE”**, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati da **soggetti passivi non stabiliti nella UE** (Sezione 2, artt. da 358-bis a 369);
- il **“regime UE”**, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati da **soggetti passivi stabiliti nella UE**, ma non nello Stato membro di consumo (Sezione 3, artt. da 369-bis a 369-duodecies).

A seguito delle modifiche introdotte dal Reg. UE n. 967/2012, i suddetti regimi si applicano alla luce delle disposizioni interpretative contenute nella Sezione 2 del Capo XI del Reg. UE n. 282/2011 (artt. da 57-
bis a 63-
quater).

In sintesi:

- il **“regime UE”** è rivolto ai soggetti passivi che hanno la **sede dell’attività in un Paese membro** e a quelli che, pur avendo sede in un Paese extra-UE, dispongono di una **stabile organizzazione in uno o più Paesi membri**. Optando per il regime speciale, l’**imposta** dovuta sui servizi resi in ambito intracomunitario è versata al **Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione**, fermo restando che il fornitore extra-UE che disponga di più stabili organizzazioni nella UE può scegliere in quale Paese membro intende optare per il regime speciale. Quest’ultimo, in ogni caso, non si applica ai servizi resi nello stesso Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione;
- il **“regime non UE”** è rivolto ai soggetti passivi che, nel territorio della UE, non hanno la sede dell’attività, né dispongono di una stabile organizzazione, né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini IVA. Optando per il regime speciale, è possibile scegliere il Paese membro in cui identificarsi, il quale attribuisce al soggetto passivo extra-UE il numero di identificazione IVA con prefisso EU.

A prescindere dal regime (UE o non UE), il soggetto passivo non stabilito presenta allo Stato membro di identificazione una **dichiarazione IVA per ogni trimestre** contenente, per ogni Stato membro di consumo, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni rese e l’importo totale dell’imposta corrispondente, suddiviso per aliquote. La dichiarazione deve essere presentata **entro il giorno 20 del mese successivo** alla scadenza del trimestre, anche se nel periodo di riferimento non sono stati forniti servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.

L'IVA è

versata nel momento in cui viene presentata la dichiarazione, utilizzando il **numero di riferimento unico** che il Paese membro di identificazione assegna alla dichiarazione e comunica al soggetto passivo.

Successivamente, il Paese membro di identificazione distribuisce gli importi dell'IVA incassata ai diversi Paesi membri di consumo. Nel "**regime UE**", il Paese membro di identificazione trattiene una percentuale pari:

- al **30%**, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
- al **15%**, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

L'applicazione dei regimi speciali implica il **divieto di detrazione dell'IVA** assolto sugli acquisti e sulle importazioni, ma **consente di ottenere il rimborso** dell'imposta pagata nei vari Paesi membri di consumo attraverso la procedura di cui:

- alla Direttiva n. 2008/9/CE (regime UE);
- alla Direttiva n. 86/560/CEE (regime non UE).

ACCERTAMENTO

La responsabilità del curatore per l'omesso versamento di imposte

di Luigi Ferrajoli

Con l'
ordinanza n. 16373 depositata in data 17 luglio 2014, la Suprema Corte ha aperto uno spiraglio in merito alla possibilità di ritenere personalmente responsabile il **curatore fallimentare** per i **debiti fiscali** della società amministrata attraverso un'estensione, a fattispecie di questo tipo, dell'applicazione **dell'art. 36 del D.P.R. 602/73** e ha analizzato le modalità con cui tale responsabilità può essere fatta valere.

Nel caso in esame, al curatore fallimentare (già amministratore giudiziale) di una Srl unipersonale, veniva notificata una **cartella di pagamento** a seguito **dell'omesso versamento di imposte da parte della medesima società**.

Previa impugnazione dell'atto da parte del **professionista**, la competente CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR ne accoglieva l'appello annullando la pretesa impositiva.

La Corte di Cassazione, respingendo l'impugnazione dell'Amministrazione Finanziaria, ha approfondito ed analizzato la dibattuta questione: spesso l'Agenzia notifica attraverso l'agente della riscossione la cartella di pagamento relativa ai **debiti della società**, non solo a quest'ultima, ma anche al **curatore** quale suo rappresentante legale e in proprio, sostenendone una sua **responsabilità solidale**.

Secondo i giudici di legittimità, in tale contesto può essere invocato, come poc'anzi accennato, l'art. 36 del D.P.R. 602/73, in forza del quale i **liquidatori** – o gli **amministratori** in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente qualora non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori – dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che **non adempiono all'obbligo di pagare**, con le attività della liquidazione, le **imposte** dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori **rispondono in proprio** del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.

Ritiene quindi la Suprema Corte che, nonostante tale disposizione abbia carattere specifico, la stessa enunci, tuttavia, un **principio di carattere generale** secondo cui **ciascuno risponde di un evento nella misura in cui ha concorso a cagionarlo.**

Pertanto, statuisce la Corte, “*presupposto essenziale affinché si possa parlare di un concorso a determinare il mancato pagamento di un'imposta è che tale mancato pagamento sia effetto di un comportamento contra legem del curatore e non della mera incipienza dell'attivo*”.

Si evince in questo modo che, solo ove un **depauperamento dell'erario** vi sia e sia **dovuto ad un utilizzo contra legem del patrimonio fallimentare** si potrà poi porre il problema se la ipotizzata responsabilità del curatore venga meno a causa del controllo delle autorità giudiziarie competenti sulla condotta del curatore.

Invero, occorre che nell' **atto impositivo** siano enunciate le circostanze che determinano il **cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare** (in sostanza, il soddisfacimento di crediti di ordine inferiori a quelli tributari) e che le predette circostanze siano successivamente provate in giudizio.

Nella caso di specie si era verificato, come in realtà avviene non di rado, che la **cartella non conteneva alcuna motivazione o enunciazione al riguardo**.

Secondo i giudici di legittimità, se l'Amministrazione Finanziaria intende affermare la responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) la stessa “*deve indicare nell'atto di addebito le ragioni che determinano detta responsabilità che deve nascere da un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare*” ponendo conseguentemente il curatore in condizione di esercitare le sue difese.

In tale contesto, in capo all'Ufficio sussiste quindi un **obbligo di motivazione dell'atto impositivo** finalizzato non solo a far conoscere al professionista la **pretesa impositiva** a suo carico, ma anche a consentirgli di valutare con un grado di determinazione ed intelligibilità **l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale** idonea a permettere al medesimo un **esercizio di difesa** non difficoltoso.

La Suprema Corte ha quindi concluso evidenziando che l'atto di addebito rivolto al curatore deve assumere la veste di un **avviso di accertamento** e non di una mera cartella, in quanto la responsabilità del curatore

nasce da
addebiti che debbono essere specificamente enunciati.

DIRITTO SOCIETARIO

Riduzione della riserva di rivalutazione

di Sandro Cerato

Le

diverse leggi di rivalutazione che si sono susseguite nel tempo hanno sempre previsto che la **riserva di rivalutazione** formatasi a seguito dell'incremento del valore dei beni, “*può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del Codice Civile*”. Ciò sta a significare che, secondo il legislatore, la **riserva di rivalutazione**, pur essendo “disponibile” (per copertura perdite o per aumento del capitale sociale), **non è “distribuibile”, salvo che non sia seguita la procedura prevista dalle norme civilistiche per la riduzione del capitale sociale**. In particolare, il richiamo ai co. 2 e 3 dell'art. 2445 Cod.Civ., impone di seguire una precisa e rigorosa procedura, che attiene ai seguenti aspetti:

- **l'avviso di convocazione dell'assemblea** deve contenere le ragioni e le modalità della riduzione;
- **la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi novanta giorni** dall'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese, a condizione che entro detto termine nessun creditore abbia fatto opposizione.

Prima di analizzare i contorni applicativi della disposizione in esame, è importante evidenziare che, mentre la

delibera di riduzione del capitale sociale, cui fa riferimento l'art. 2445 Cod.Civ., comportando una modifica statutaria deve risultare da un verbale di assemblea straordinaria, con la presenza di un notaio, la distribuzione della riserva di rivalutazione non necessita di tale forma, in quanto

trattasi comunque di un'operazione che non incide sul capitale sociale.

In altre parole, il richiamo dei co. 2 e 3 dell'art. 2445 Cod.Civ. contenuto nelle leggi di rivalutazione è riferito all'aspetto procedurale e non anche alla forma della delibera, che potrebbe quindi essere assunta in forma ordinaria.

Ulteriore aspetto che deve essere evidenziato attiene al fatto
che il richiamato art. 2445
Cod.Civ.

si rende oggi applicabile (a seguito della riforma del 2004, avvenuta ad opera del D.Lgs. 6/03) **solamente alle società per azioni**, e non anche alle società a responsabilità limitata, per le quali la disposizione applicabile è l'art. 2482 Cod.Civ.

Tale ultima disposizione, peraltro, è più “leggera” rispetto a quella prevista per le società per azioni, in quanto prevede solamente il “paletto” temporale riferito alla necessità di attendere il decorso dei novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese per l'esecuzione della delibera, fermo restando che entro tale termine alcun creditore sociale non abbia fatto opposizione (co. 2 art. 2482 Cod.Civ.).

Nulla è disposto in merito all'avviso di convocazione dell'assemblea (in cui, per le spa, devono essere indicate le ragioni e le modalità della riduzione), ragion per cui si potrebbe ritenere che tale obbligo non debba essere rispettato per le srl, a differenza delle spa. Tuttavia, stante il “generico” richiamo all'art. 2445, co. 2 e 3,

si potrebbe altresì ritenere necessario indicare nell'avviso di convocazione le ragioni e le modalità di riduzione della riserva di rivalutazione

anche per le srl. In ogni caso, si ritiene che per le srl si renda applicabile il più “morbido” art. 2482, co. 2, Cod.Civ., in cui si prevede “solamente” l'attesa di 90 giorni prima di poter dare esecuzione alla delibera che distribuisce la riserva di rivalutazione. D'altro canto, si consideri che,

stante l'autonomia legislativa delle srl a seguito della riforma del diritto societario, il richiamo all'art. 2445, co. 2 e 3 non può che riferirsi alle società per le quali tale disposizioni è ancora oggi applicabile, e quindi solo alle spa. Per le srl, invece, tale richiamo deve essere automaticamente aggiornato all'art. 2482 Cod.Civ.

E' inoltre opportuno segnalare un **ulteriore problema connesso alla distribuzione della riserva di rivalutazione**.

Tale questione attiene alla legittimità di detta distribuzione prima che il maggior valore insito nel bene sia stato realizzato, tramite il recupero dei maggiori ammortamenti, ovvero realizzando un prezzo di vendita almeno pari a quello iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione. La tematica attiene al rapporto che la rivalutazione deve avere con l'art. 2423, co. 4, Cod.Civ., in cui si statuisce che

eventuali deroghe alle disposizioni civilistiche in materia di bilancio, tra cui i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426, comportano che “

eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

LAVORO E PREVIDENZA

Negoziazione assistita nelle cause di lavoro

di Luca Vannoni

ra le misure introdotte dal recente DL 12 settembre 2014 n. 132, in vigore dal 14 settembre 2014, volte a deflazionare le aule dei tribunali per cause civili, è prevista **una forma di negoziazione assistita anche per le cause in materia di lavoro.**

La disposizione entrerà in vigore **decorsi 90 giorni** dall'entrata in vigore **della legge di conversione del decreto.**

Negli ultimi anni **numerosi sono stati gli interventi su tale fronte.** Con il **Collegato Lavoro, la L. 183/2010**, si cercò, da una parte, **di eliminare quei passaggi normativi dove i tentativi di conciliazione rappresentavano esclusivamente degli oneri procedurali**, abrogando ad esempio l'obbligo del tentativo di conciliazione per la proposizione di domande giudiziali in materia di lavoro, dall'altra di introdurre e diffondere l'utilizzo dell'arbitrato per la risoluzione delle liti, con risultati scarsi se non inesistenti (almeno per quanto riguarda il secondo punto).

Con la Riforma Fornero, la L. 92/2012, fu introdotto **l'obbligo preventivo del tentativo di conciliazione in caso di licenziamenti per ragioni oggettive nelle imprese con più di 15 dipendenti**, stabilendo, come forma di incentivazione, che in caso di risoluzioni consensuali operate in tali contesti, il lavoratore abbia comunque diritto a percepire l'ASPI (viceversa, nel caso di risoluzioni consensuali al di fuori di tale procedura, l'ammortizzatore non spetta).

Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove con gli artt. 2 e successivi del DL 132/2014 si è creata una **nuova procedura di negoziazione assistita**, o conciliativa, che ha come attori principali gli avvocati delle parti e **senza l'intervento di terzi, sindacalisti o funzionari delle Direzioni Territoriali del Lavoro.**

In primo luogo è previsto che tale procedura sia obbligatoria, ai fini della presentazione di domande giudiziali che abbiano per oggetto il pagamento di somme fino a 50.000 euro (ovvero, ma questa è un'altra storia, nel caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

La negoziazione, a prescindere da tale importo, **comunque non potrà riguardare diritti indisponibili**, ipotesi frequente nel rapporto di lavoro: basti pensare alle ferie, ai diritti connessi con la tutela della salute e della personalità del lavoratore.

Nei casi in cui è obbligatoria, **la procedura di negoziazione si considera esperita se l'invito non è seguito da adesione ovvero rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione**. La nuova procedura non si sovrappone con gli obblighi conciliativi in vigore (ma non è il caso dell'ordinamento lavoristico).

L'invito alla negoziazione, in virtù del fondamentale principio per cui deve essere specificatamente delineata la materia su cui si vuole conciliare, **deve contenere l'oggetto della controversia**.

Nel caso i **n cui si raggiunga l'accordo**, con la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che le assistono, **esso acquista efficacia esecutiva**.

Fondamentale è la disposizione contenuta nell'art. 7 del DL 132/2014: le conciliazioni stipulate con la nuova forma deflattiva **sono escluse dalle disposizioni contenute nell'art. 2113 del codice civile**.

L'inapplicabilità di tale norma rende inattaccabili le conciliazioni sottoscritte con la nuova procedura, così come oggi avviene per le forme di conciliazioni in sede protetta, previste e regolamentate dagli artt. 410 e ss del codice civile, dove l'accordo transattivo è sottoscritto in contesti che tutelano la debolezza contrattuale del lavoratore (presso la DTL ovvero in sede sindacale).

Ora non resta che attendere la definitiva conversione in legge del provvedimento, nella speranza che l'effetto deflattivo dei tribunali possa concorrere a una maggiore rapidità nella conclusione delle cause di lavoro: la delicatezza dei temi del contendere richiede tempi rapidi per il consolidamento delle posizioni giuridiche, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

BACHECA

Convegno *Semplificazioni e novità fiscali: dal 1° ottobre in 7 città*

di Euroconference Centro Studi Tributari

La prossima settimana si terrà in

–

V

– il

organizzato da Euroconference per analizzare le numerose novità fiscali intervenute nel periodo estivo che attribuirà ai partecipanti

Gli esperti del

Comitato Scientifico di Euroconference esamineranno innanzitutto il contenuto dei decreti legge che si sono succeduti in questi mesi – **decreto Renzi, decreto Competitività e decreto Sblocca Italia** –, unitamente al **decreto legislativo sulle semplificazioni**, con il quale la **legge delega sulla riforma fiscale** comincia a prendere forma attraverso i provvedimenti attuativi.

Il decreto semplificazioni è “passato” venerdì in Consiglio dei Ministri in secondo esame, con il recepimento di alcune delle osservazioni fatte dalle Commissioni parlamentari, e torna adesso alle Commissioni per una nuova veloce analisi: nelle prossime settimane presumibilmente verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale
nel testo licenziato dal Governo la scorsa settimana.

Nel convegno verranno analizzate anche le principali novità contenute nei **nuovi principi contabili approvati dall'Oic** e le relative ricadute fiscali, così come l'adempimento della **comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti** in scadenza il prossimo 30 ottobre.

I

principali argomenti che saranno affrontati nella giornata saranno i seguenti:

- Il credito di imposta per l'acquisto di impianti e macchinari
- La dichiarazione precompilata e le comunicazioni al Fisco

- Le novità Iva
- Le novità su riscossione e contenzioso
- Le novità in materia di reddito di impresa e lavoro autonomo
- Le modifiche al diritto societario
- Le nuove regole di gestione del modello F24 telematico
- La revisione delle rendite finanziarie e gli affrancamenti straordinari
- Le agevolazioni relative agli immobili
- Le modifiche alle regole del comparto agricolo
- Il potenziamento ACE e la trasformazione delle eccedenze in credito imposta
- I nuovi principi Oic e ricadute fiscali
- I chiarimenti in materia di perdite su crediti della C.M. 14/E
- La comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti
- Rimedi e correzioni agli errori nelle dichiarazioni dei redditi

Durante la giornata di convegno verrà utilizzato il

Sistema InterAttivo Euroconference, dando la possibilità ai partecipanti di rispondere alle domande poste dai relatori attraverso l'utilizzo dei telecomandi in dotazione per massimizzare l'apprendimento delle diverse tematiche analizzate.

Interverranno come
relatori nelle diverse sedi:

- Matteo Balzanelli
- Lelio Cacciapaglia
- Fabio Garrini
- Paolo Meneghetti
- Sergio Pellegrino
- Maurizio Tozzi
- Giovanni Valcarenghi

Per ulteriori informazioni e per iscriversi
on line:

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/semplicificazioni_e_novit%C3%A0_fiscali_2014

